

## FAC SIMILE

### CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI

#### Art.1 – Scopo della concessione

Il Comune di Villanova Monferrato, rappresentato da nella sua qualità di Funzionario Responsabile, a ciò debitamente autorizzato con decreto sindacale n., concede in uso al, P. IVA e C.F.02481060065 con sede in Villanova Monferrato, Regione Guadiba n. 1, nella persona del suo legale rappresentante Sig., che accetta, e di seguito sarà chiamata “Concessionario”, il locale e le strutture di regione Guadiba n. 1 per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro:

**Circolo privato.**

#### Art. 2 – Oggetto della concessione

La concessione in uso del locale o delle strutture comprende la struttura immobiliare come sopra individuata, mentre i beni mobili che ne costituiscono l'arredo, come da inventario allegato, dovranno essere obbligatoriamente acquisiti alla cifra di €. 5.000,00 (cinquemila), più IVA se dovuta.

#### Art. 3 – Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 4 (quattro), decorrente dalla data della stipula del contratto e sarà tacitamente rinnovabile, nel caso non intervengano comunicazioni scritte tra le parti almeno 1 (un) mese prima della scadenza.

#### Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

#### Art. 5 – Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

#### Art. 6 – Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessario secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

#### Art. 7 – Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

Per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

#### Art. 8 – Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per tutta la durata della concessione, al canone concordato di €. (minimo €. 1.800,00) annui, più IVA se dovuta. Detto importo dovrà essere versato, in forma mensile ed entro il giorno 5 del mese cui si riferisce, con le modalità che verranno comunicate al concessionario.

#### Art. 9 – Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art. 1 della presente convenzione.

#### Art. 10 – Obblighi del concessionario

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inadatta agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad impegnarsi ad iscriversi, qualora non ancora fatto, ad una Associazione nazionale a carattere assistenziale;
- b) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- c) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alla stessa, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

#### Art. 11 – Cauzioni e/o fidejussioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, all'aggiudicatario viene chiesta una cauzione pari ad €. (tre mensilità), che potrà essere restituita al termine del rapporto contrattuale dopo che siano state definite tutte le eventuali ragioni di debito o credito e ogni eventuale pendenza; in alternativa può essere presentata idonea polizza fidejussoria di €. (dodici mensilità).

#### Art. 12 – Oneri a carico del concessionario

Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario.

Le spese di luce, acqua, riscaldamento, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi degli artt. 1576 e 1621 C.C., sono a carico del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà produrre polizze assicurative, con massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione), per:

1. Incendio, furto, eventi atmosferici ecc.
2. Responsabilità civile per danni a cose, persone o terzi, derivanti dal possesso del fabbricato.

#### Art. 13 – Richiesta di utilizzo della struttura

L'Amministrazione comunale potrà indire presso la struttura manifestazioni sotto la sua diretta organizzazione e controllo. Il Concessionario, previo avviso e concordando con il Comune le attività previste, dovrà mettere a disposizione i locali in numero di 5 volte all'anno.

Per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

Art. 14 – Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statutarie

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 15 – Revoca della concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

1. Violazioni delle norme che la disciplinano;
2. Utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
3. Sostanziale modificazione dello statuto del concessionario;
4. Mancato versamento di canoni di locazione o tasse e tributi comunali.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alla norme del codice civile ed al regolamento per la disciplina delle concessioni in uso locale e strutture comunali.

Art. 17 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Villanova Monferrato, li 03 Agosto 2017

**INVENTARIO BENI MOBILI CIRCOLO "GUADIBBA" AL 03/08/2017**

N. 6 TAVOLI IN PLASTICA

N. 20 SEDIE IN PLASTICA

N. 13 TAVOLI IN ALLUMINIO LEGGERO

N. 40 SEDIE IN FERRO ANODIZZATO

N. 1 BANCONE BAR E RETROBANCONE

N. 12 CORPI ILLUMINANTI

N. 1 BOILER PER ACQUA CALDA

N. 3 MOBILETTI DA CUCINA PORTASTOVIGLIE

N. 2 SCAFFALATURE RETRO BAR IN FERRO LAMINATO

Per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_